

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
II SEZIONE CIVILE**

In composizione monocratica e nella persona del Giudice Unico G.O.T. Dott.ssa Stefania Pisciotta ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. (omissis) del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2012 avente ad oggetto: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO

TRA

SOCIETA' CORRENTISTA

- opponente -

E

BANCA

- opposta -

CONCLUSIONI

PER PARTE OPPONENTE:

- a) Accertare e dichiarare nullo e/o illegittimo, totalmente o parzialmente, il decreto ingiuntivo n. (omissis), emesso in data 28 gennaio 2011 dal Tribunale di Napoli;
- b) per l'effetto, revocare e/o annullare, integralmente o parzialmente, il decreto ingiuntivo opposto;
- c) condannare l'opposta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio oltre I.V.A. e C.P.A. con attribuzione al procuratore anticipatario.

PER PARTE OPPOSTA:

- a) Nel merito rigettare l'opposizione a D.I. promossa dalla società correntista in quanto inammissibile per la genericità delle contestazioni sollevate in fatto ed in diritto avendo parte opposta ampiamente documentato il proprio credito unitamente agli interessi praticati;
- b) nel merito ed in via gradata e nella denegata ipotesi di revoca del D.I. n. (omissis) condannare parte opponente al pagamento dell'importo che risulterà dovuto all'esito del giudizio;
- c) condannare parte opponente al pagamento delle spese, diritti, onorari e spese generali al 12,50% ex D.M. n. 127 dell'08/04/2004.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Tribunale di Napoli con decreto ingiuntivo n. (omissis) emesso in data 28.01.2011 ingiungeva alla società correntista ed ai signori (omissis) ed (omissis), questi ultimi quali fideiussori, di pagare alla Banca la somma di euro 148.120,32, oltre interessi come richiesti nonché le spese del procedimento come liquidate in decreto.

Tale richiesta di ingiunzione veniva fondata sul mancato pagamento delle somme: a) per l'importo di € 98.639,49 portato dal conto corrente ordinario n. (omissis); b) per l'importo di € 36.121,89

Sentenza, Tribunale di Napoli, dott.ssa Stefania Pisciotta, 31 marzo 2016, n. 4082

portato dal conto anticipi n. (omissis); c) per l'importo di € 13.358,94 portato dal finanziamento chirografario n. (omissis).

La società correntista propone opposizione, con atto di citazione regolarmente notificato, assumendo l'inesistenza di un valido contratto di apertura di credito; le relative linee di credito e/o fidi sarebbero stati concessi in violazione degli artt. 117 TUB e 1842 c.c.; il conto anticipi non conseguirebbe ad alcun contratto scritto ma solo delle richieste di anticipazione temporanee di fatture contro cessioni di crediti non integranti gli estremi di un vero e proprio contratto; l'illegittimità e/o invalidità del decreto ingiuntivo opposto per mancanza di idonea prova scritta; l'illegittima determinazione del credito poiché la banca avrebbe applicato la capitalizzazione trimestrale degli interessi in violazione della delibera CICR di 09/02/2000; l'illegittima determinazione del credito per esercizio abusivo dello *ius variandi* ex art. 118 TU bancario; l'illegittima determinazione del credito in quanto, sin dall'inizio, sarebbero stati applicati e convenuti tassi di interessi superiori al tasso soglia trimestralmente determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; la banca, inoltre, avrebbe applicato interessi debitori in misura palesemente usuraria oltre che commissioni di massimo scoperto; la banca, in assenza di una specifica previsione avrebbe conteggiato giorni valuta e/o credito in maniera differente da quanto previsto dall'art. 120 TU bancario; la nullità del contratto di finanziamento n. (omissis) a norma degli artt. 1418 e 1344 c.c. Parte opponente, di poi, conclude come in epigrafe.

Si costituisce La Banca chiedendo il rigetto dell'opposizione siccome infondata in fatto ed in diritto concludendo come in epigrafe.

2. Il G.I. con ordinanza del 28 ottobre 2011 concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Avendo la causa natura documentale non veniva esperita alcuna fase istruttoria ed all'udienza del 25 settembre 2015 il G.U. si riservava la causa in decisione concedendo alle parti i termini di cui al 190 c.p.c..

3. L'opposizione è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.

Giova preliminarmente riportarsi al costante orientamento della Suprema Corte (cfr. *ex pluris* Cass. n. 6421/2003) secondo cui *"nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere la veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato ex adverso non si collocano sul versante della domanda -che resta quella prospettata dal creditore - ma configurano altrettante eccezioni"*.

Pertanto la particolare inversione processuale dei ruoli delle parti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non comporta anche un'inversione dell'onere della prova, cioè non esonera colui che fa valere un proprio diritto a dare dimostrazione dei fatti che ne costituiscono il fondamento ex art. 2697 c.c.

Qualora il convenuto contesti puramente e semplicemente il fatto costitutivo del diritto azionato *"...incombe all'attore dimostrare l'esistenza del diritto di credito da lui fatto valere"* (cfr. Cass. n. 5458/93). Inoltre *"l'onere probatorio del convenuto in ordine alle eccezioni da lui proposte sorge in concreto solo quando l'attore abbia, a sua volta, fornito la prova dei fatti posti a fondamento della domanda, sicché la insufficienza o anche la mancanza della prova delle circostanze dedotte dal convenuto a confutazione dell'avversa pretesa non vale a dispensare la controparte dall'onere di dimostrare adeguatamente la legittimità e la fondatezza del merito della pretesa"* (Cass. n. 5192/98).

Sentenza, Tribunale di Napoli, dott.ssa Stefania Pisciotta, 31 marzo 2016, n. 4082

Inoltre nel procedimento a cognizione piena introdotto con l'opposizione a decreto ingiuntivo, ex art. 645 c.p.c., l'estratto di saldaconto ha valore indiziario - a differenza di quanto previsto per la fase monitoria dall'art. 50 d.lgs 1 settembre 1993 n. 385, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, ovvero il valore probatorio dell'estratto di saldoconto è limitato al procedimento monitorio, mentre nel successivo procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo detto documento può assumere rilievo solo come elemento indiziario, la cui portata è liberamente apprezzata dal giudice nel contesto di altri elementi egualmente significativi (Cass. n. 7549/2005).

Un dato sintomatico che possa indurre a ritenere provato il credito della banca può essere sicuramente costituito dalla stessa infondatezza dei motivi di opposizione, specie nei casi in cui a fronte della produzione del contratto bancario e/o altri contratti assimilati, il correntista si limiti a contestare genericamente la mancata prova delle operazioni ovvero eccepisca nullità contrattuali prive di fondamento. A tale conclusione si perviene non solo sulla base del principio di non contestazione che, ai sensi del novellato art. 115 c.p.c., comporta che il convenuto debba contestare in maniera specifica i fatti posti a fondamento dell'altrui pretesa, dovendosi ritenere in contrario provati detti fatti, ma anche sulla base del principio della preponderanza della prova (Cass. n. 576/2008; Cass. n.1285/2009).

Ebbene in riferimento alla fattispecie di cui al presente giudizio la Banca opposta - a fronte di contestazioni puramente generiche di parte opponente -ha fornito ampio riscontro probatorio circa la sussistenza e la legittimità del credito vantato.

Invero parte opposta non solo ha prodotto contratto di conto corrente bancario intercorrente con la società correntista ma anche il contratto di conto corrente anticipi e il contratto di finanziamento chirografario n. (omissis). La banca opposta ha altresì prodotto i relativi estratti conto.

Quanto poi alla quantificazione degli interessi operata dalla Banca opposta giova osservare come gli artt.7 e 8 del predetto contratto di conto corrente bancario ne prevedono espressamente la tipologia e le modalità di accertamento e quantificazione e detti articoli risultano sottoscritti ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. dal legale rappresentante della società opponente. Si ritiene dunque di aderire all'orientamento di questo Tribunale (cfr. Trib. Napoli sent. n. 749 del 20.1.2012) secondo cui il CICR ha provveduto a determinare le modalità e i criteri di maturazione degli interessi anatocistici che sono ammissibili se adeguati alle modalità ed ai criteri indicati con apposita delibera. La delibera CICR dei 9.2.2000, pubblicata nella G.U. del 22.2.2000 n. 43 ed entrata in vigore il 22.4.2000, ha così stabilito che tutti i contratti stipulati tra la Banca ed il cliente, dopo l'entrata in vigore della stessa, devono indicare la periodicità di capitalizzazione degli interessi, il tasso applicato -ove prevista una capitalizzazione infrannuale.

Il valore del tasso rapportato su base annua - e che le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi devono essere specificatamente approvate per iscritto a pena di nullità.

Altrettanto è a dirsi con riferimento alla contabilizzazione della commissione di massimo scoperto e di giorni valuta in considerazione dell'espressa pattuizione tra le parti di dette condizioni economiche applicate al rapporto.

Né risulta fornito dalla società opponente un valido elemento indiziarlo circa il preteso sfioramento dei limiti dei tassi usura previsti dalla legge.

4.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, II sezione civile, nella persona del Giudice Unico g.o.t. dott.ssa Stefania Pisciotta, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così decide:

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012,
registro affari amministrativi numero 8231/11*

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone | Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

- a) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 718/11 emesso dal Tribunale di Napoli in data 31 gennaio 2011;
- b) condanna la società opponente, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessive euro 7.795,00-- oltre iva e cpa;

Così deciso in Napoli il 10 gennaio 2016

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS